

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/572 DELLA COMMISSIONE
del 24 aprile 2020
relativo al formato da seguire nelle relazioni d'indagine su incidenti e inconvenienti ferroviari
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva (UE) 2016/798 definisce un quadro atto a garantire che i risultati delle indagini su incidenti e inconvenienti siano diffusi dagli organismi investigativi nazionali responsabili delle relazioni d'indagine su incidenti e inconvenienti ferroviari in tutta l'Unione, conformemente all'articolo 22.
- (2) Le relazioni d'indagine e gli eventuali risultati e successive raccomandazioni forniscono informazioni essenziali per il miglioramento futuro della sicurezza ferroviaria nello spazio ferroviario europeo unico. In conformità all'articolo 26 della direttiva (UE) 2016/798, le raccomandazioni in materia di sicurezza devono essere tradotte in misure concrete dai destinatari e le azioni intraprese devono essere comunicate all'organismo investigativo.
- (3) Un formato comune della relazione d'indagine dovrebbe agevolare la condivisione delle relazioni. È stata a tal fine istituita, in conformità all'articolo 37, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, una banca dati pubblica della cui gestione è responsabile l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e a cui è possibile accedere tramite l'Agenzia.
- (4) Alcune parti della relazione devono essere redatte in due lingue europee affinché l'accesso alle informazioni utili e la loro applicazione risultino più agevoli per altri portatori di interessi europei.
- (5) Il formato dovrebbe proteggere gli organismi investigativi nazionali dalle interferenze esterne, a garanzia del fatto che l'indagine è stata condotta in modo indipendente in conformità all'articolo 21, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/798.
- (6) Le relazioni d'indagine su incidenti e inconvenienti che compromettono la sicurezza dovrebbero servire a permettere di trarre insegnamenti dagli incidenti e inconvenienti del passato. Dette relazioni dovrebbero agevolare l'individuazione dei pericoli per la sicurezza e l'eliminazione di simili rischi per la sicurezza in futuro e consentire agli attori del settore ferroviario di riesaminare la loro valutazione dei rischi in relazione alle operazioni da essi svolte e aggiornare, ove necessario, i loro sistemi di gestione della sicurezza, anche adottando, laddove applicabile, misure correttive a norma del punto 7.1.3 dell'allegato I e del punto 7.1.3 dell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2018/762 della Commissione ⁽³⁾. Le informazioni contenute in tali relazioni dovrebbero a tale scopo essere impostate seguendo un formato che le renda facilmente accessibili.
- (7) L'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (l'«Agenzia»), che raccoglie le relazioni, dovrebbe gestire lo strumento informatico appropriato atto a consentire un recupero delle informazioni agevole e mirato alle esigenze specifiche dell'utente (ad esempio tramite parole chiave).
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 28, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/798,

⁽¹⁾ GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2018/762 della Commissione, dell'8 marzo 2018, che stabilisce metodi comuni di sicurezza relativi ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti della Commissione (UE) n. 1158/2010 e (UE) n. 1169/2010 (GU L 129 del 25.5.2018, pag. 26).

